

STATUTO DELLA “FONDAZIONE ENRICO TONELLO - ONLUS”

Articolo 1

– Denominazione - Sede - Durata –

È costituita, per volontà dei Fondatori Osvaldo Tonello, Elisa Chemello e Massimo Bernardi una Fondazione denominata “**FONDAZIONE ENRICO TONELLO – ONLUS**”, con sede legale in Fara Vicentino (VI), Via Bordalucchi n. 3.

Alla denominazione o qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dovrà seguire la locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” o l’acronimo “ONLUS”.

Potrà usare in forma abbreviata la denominazione “FONDAZIONE TONELLO - ONLUS”.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e leggi collegate ed e’ una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2

– Scopo, Attività connesse e Ambito Territoriale –

La Fondazione è un’istituzione di diritto privato che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale senza fini di lucro.

Scopo della Fondazione è l’assistenza sociale e socio-sanitaria declinata nelle seguenti attività:

- proporre, promuovere, elaborare e realizzare progetti di residenzialità e semiresidenzialità che garantiscano alle persone disabili, per tutto l’arco della loro vita, la qualità della loro esistenza, creando condizioni ambientali in cui la persona portatrice di handicap possa trovare un benessere psico-fisico nel pieno rispetto delle sue capacità, esigenze, aspirazioni ed aspettative;
- garantire la massima tutela del disabile e del suo benessere anche attraverso un’azione di monitoraggio della qualità della vita nell’ambiente residenziale nel quale vive la persona disabile, al fine di individuare, nel tempo, le soluzioni più idonee, anche con riferimento alla normativa di cui alla L. 112/2016 e s.m.i.;
- progettare modelli e percorsi favorevoli l’autonomia delle persone disabili, alternativi all’istituzionalizzazione, attraverso lo studio e la personalizzazione di gestioni dai contenuti socio-assistenziali, economici, ad hoc, (studiati sulla e per la persona);
- promuovere la cultura della donazione delle risorse immobiliari, economico-finanziarie, familiari e non, per favorire la permanenza del soggetto disabile nella propria casa o in case appositamente costruite la cui fruibilità sia adeguata e funzionale alle diverse disabilità così da realizzare, sul territorio, una domiciliarità e una socialità diffusa;
- sensibilizzare e aiutare le famiglie per il problema del "dopo di noi", rilevando i bisogni a breve, medio e lungo termine, e creando una dinamica collaborativa tra la famiglia e i servizi sociali esistenti, istituzionali e non, allo scopo di sostenerla prima che si verifichi l’esaurimento delle risorse e delle energie proprie del sistema familiare di origine, anticipando l’uscita dalla stessa della persona disabile;
- essere parte attiva nelle finalità di assistenza, educazione, istruzione e

ricreazione delle persone portatrici di handicap fisici e/o mentali;
- gestire, direttamente od indirettamente, appartamenti per piccoli gruppi o anche strutture per ospitare stabilmente tali persone, nonché svolgere, avvalendosi di personale qualificato, attività socio-sanitarie, didattiche, formative, occupazionali, culturali, espositive, sportive e sociali in genere per migliorare la qualità della vita e promuovere l'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo dei medesimi soggetti.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle sue attività;

- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui agli scopi della fondazione;

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; gli enti od organismi costituiti o partecipati dalla Fondazione devono svolgere la propria attività nell'ambito del territorio della Regione del Veneto;

- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione (per genitori, familiari, ragazzi disabili, dipendenti addetti alle mansioni di gestione della vita quotidiana in appartamento, tutori ed amministratori di sostegno), manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali purchè non in contrasto con la norma specifica dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 lett. c);

- promuovere rapporti di collaborazione e di scambio con altre istituzioni similari nell'ambito del territorio regionale e nazionale per lo sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni e di scambio a supporto dell'organizzazione stessa.

Le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito della Regione del Veneto.

Articolo 3

– Patrimonio e Risorse Economiche –

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale conferito dai Fondatori, indicato nell'atto

costitutivo, che ammonta a Euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero centesimi), dei quali indisponibili Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero centesimi);

Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- denaro, beni mobili, mobili registrati e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti tramite lasciti e donazioni;
- elargizioni effettuate da Enti o da privati con espressa destinazione a patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- i contributi in qualunque forma concessi dai Sostenitori e dai Partecipanti, non espressamente destinati al Fondo di dotazione;
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari;
- le entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.
- i contributi retta corrisposti in regime di Convenzione da parte di Enti Pubblici per le giornate di presenza degli utenti.

Laddove siano esercitate attività commerciali e produttive, purchè in via accessoria e marginale e non in contrasto con quanto previsto dall'art. 10, lett. c) del d. lgs. n. 460/97, per tali attività sarà tenuta apposita contabilità separata.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del presente Statuto, le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto.

Articolo 4

- Membri della Fondazione -

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti;
- Sostenitori.

Articolo 5

- Fondatori

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

In caso di decadenza dalla qualifica di alcuno dei Fondatori, le prerogative ed i diritti al medesimo spettanti saranno attribuiti alla persona da questi designata per atto pubblico o testamento. In mancanza, tali diritti spetteranno ai loro eredi. La persona che subentra nelle prerogative e nei diritti dei Fondatori può, a sua volta, designare le persone destinate a subentrare nelle medesime facoltà.

Articolo 6

- Partecipanti -

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi.

I Partecipanti sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione,

adottata a maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

La qualifica di Partecipante può essere persa nel caso di inadempimento degli obblighi assunti.

Acquistano di diritto la qualifica di "Partecipanti" il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno di un soggetto svantaggiato, seguito dalla Fondazione in oggetto, laddove il genitore, tutore, curatore o amministratore di sostegno precedente avessero già ottenuto detta qualifica.

Affinché non sia preclusa alla Fondazione la possibilità di acquisire e mantenere la qualifica di ONLUS il numero dei Partecipanti, che siano enti pubblici e società commerciali (o altri soggetti espressamente esclusi dalla normativa ONLUS ai sensi dell'art. 10, comma 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) non deve essere prevalente o comunque tale da esercitare un'influenza dominante nelle determinazioni della Fondazione, salvo diversa futura determinazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Articolo 7

- Sostenitori -

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con l'attribuzione di beni materiali, mobili e immobili, o immateriali.

La qualifica di Sostenitori si acquista a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata a maggioranza dei suoi membri. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

Articolo 8

- Recesso ed esclusione -

Il Consiglio d'Amministrazione decide, a maggioranza assoluta e a giudizio insindacabile, l'esclusione di Partecipanti e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto o quelli promessi;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione o con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori, o le persone da essi designate ai sensi dell'art. 5, non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione se non con voto unanime di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

I Fondatori, i Partecipanti ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo

restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il recesso non conferisce alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

Il recesso ha effetto il 31 (trentuno) dicembre dell'anno nel corso del quale viene effettuata la dichiarazione di recesso, purchè il recesso sia comunicato con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso. In mancanza di preavviso, il recesso ha effetto dal termine dell'anno successivo.

Articolo 9

- Organi della Fondazione -

Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico.

Tutte le cariche sono gratuite.

Articolo 10

- Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), nominati per la prima volta dai Fondatori (art. 22).

Per le nomine successive, all'Assemblea dei Partecipanti e' riservata la nomina di un componente, qualunque sia il numero dei consiglieri, mentre gli altri componenti saranno nominati, salvo quanto previsto all'art. 22:

- ove il Consiglio di Amministrazione sia di tre componenti: uno dai Fondatori, uno dai componenti del Consiglio di Amministrazione uscenti e non revocati;

- ove il Consiglio di Amministrazione sia di cinque componenti: tre dai Fondatori, uno dai componenti del Consiglio di Amministrazione uscenti e non revocati;

- ove il Consiglio di Amministrazione sia di sette componenti: quattro dai Fondatori, due dai componenti del Consiglio di Amministrazione uscenti e non revocati.

In mancanza dell'Assemblea dei Partecipanti i suoi poteri sono attribuiti ai Fondatori o loro designati o successori.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso con deliberazione assunta a maggioranza. Il voto del consigliere da dichiarare decaduto non è computato ai fini del quorum costitutivo e deliberativo.

In tal caso ed in caso di dimissioni o di morte di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina; i poteri degli amministratori sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e l'eventuale Vice-Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di

30 (giorni) dalla scadenza o dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dal membro più anziano. Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall'interessato e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio di Amministrazione, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica, il tutto nei limiti indicati dall'art. 10, sesto comma, del citato D.Lgs. n. 460/1997. Non saranno erogati compensi ove cio' precluda alla Fondazione l'attribuzione di contributi a carico delle finanze pubbliche.

Articolo 11

- Poteri del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- approva entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- provvede alla nomina del Presidente, dell'eventuale Vice-Presidente e del Segretario;
- provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico;
- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di cui al citato D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di delegare al Presidente in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto;
- delibera eventuali regolamenti;
- delibera eventuali modifiche allo Statuto;
- determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Partecipanti e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima;
- propone all'Autorità competente, previa consultazione dell'Assemblea dei Partecipanti, l'estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 20.

Articolo 12

- Funzionamento del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due membri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno, e deve essere comunicata con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la conoscenza personale e diretta della

convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata; nei soli casi di necessità ed urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese.

Le deliberazioni concernenti persone fisiche possono essere adottate a voto segreto se la maggioranza dei componenti lo ritiene opportuno.

Le eventuali modifiche allo Statuto sono deliberate con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario, anche estraneo al Consiglio della Fondazione, o designato di volta in volta dal Consiglio stesso.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano pienamente rispettati il metodo collegiale ed i principi della buona fede e di parità di trattamento. In particolare, è necessario che sussistano le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
- che sia consentito al Presidente del Consiglio di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario nominato, e inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro-verbali.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, a meno che lo stesso sia nominato tra i membri del Consiglio.

Articolo 13

- Presidente -

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione ed ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio di Amministrazione per la ratifica. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente se nominato o, in mancanza, il membro del Consiglio più anziano d'età.

Articolo 14

- Segretario -

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione e collabora alla predisposizione dell'attività della Fondazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti, cura la tenuta dei verbali dell'ente e dei relativi libri che li contengono.

Articolo 15

- Assemblea dei Partecipanti -

L'Assemblea dei Partecipanti è costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea dei partecipanti:

- propone al Consiglio di Amministrazione le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 2;
- propone al Consiglio di Amministrazione i criteri e le modalità per divenire Partecipanti e Sostenitori della Fondazione;
- nomina un componente del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 22 del presente statuto;
- revoca, per giusta causa, i membri del Consiglio di Amministrazione;
- esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- esprime pareri in merito agli argomenti posti alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

- Funzionamento dell'Assemblea dei Partecipanti -

L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri o due dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno e deve essere comunicata con lettera raccomandata, o con altro mezzo idoneo a garantire la conoscenza personale e diretta della convocazione, spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata; nei soli casi di necessità ed urgenza l'Assemblea dei Partecipanti può essere convocata con qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.

L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese.

Le deliberazioni concernenti persone fisiche sono adottate a voto segreto.

Il voto può essere dato per rappresentanza ma non per corrispondenza. La delega deve essere rilasciata per iscritto e può essere data ad altro Partecipante. Ogni Partecipante non può ricevere più di una delega. Può essere rilasciata anche procura generale per partecipare a più assemblee.

I verbali delle deliberazioni devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro-verbali.

Articolo 17

- Revisore Unico o Collegio dei Revisori -

Il Consiglio di Amministrazione può nominare quale organo di controllo un Revisore Unico o un Collegio di tre revisori, salvo quanto previsto dal successivo articolo 22.

Non possono ricoprire l'incarico di revisori i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore o i Revisori nominati durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età e il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

L'Organo di controllo esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali; esamina i bilanci annuali e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.

L'Organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, senza diritto di voto.

L'attività dell'Organo di controllo deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Articolo 18

- Esercizio finanziario -

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro la fine del mese di ottobre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, ed all'Assemblea dei Partecipanti, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio tecnico-contabile.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di

Amministrazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Il Consiglio di Amministrazione convoca un'adunanza dell'Assemblea dei Partecipanti entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del bilancio allo scopo di illustrare compiutamente i dati di bilancio e l'andamento dell'attività assistenziale ed economica.

Articolo 19

- Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite -

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 20

- Liquidazione ed estinzione della fondazione -

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello Statuto, può proporre con apposita deliberazione all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della Fondazione ex art. 6 del D.P.R. n. 361/2000.

Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.).

Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà devoluto all'Ente/Istituto indicato dal Consiglio di Amministrazione avente finalità uguali o analoghe e operante nel territorio, nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. n. 460/97 ed in particolare che il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21

- Norme applicabili -

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del codice civile e la normativa vigente in materia, in particolare quella dettata per le ONLUS.

Articolo 22

- Prime nomine -

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della costituzione della fondazione, è nominato direttamente dai Fondatori.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Presidente della Fondazione, sua vita natural durante, salvo dimissioni o impedimento, è affidata al signor Tonello Osvaldo. Pertanto, per tale periodo, per le nomine successive alla prima, un componente sarà il signor Tonello Osvaldo, un componente sarà nominato dall'Assemblea dei Partecipanti, mentre l'altro/gli

altri componenti saranno nominati:

- ove il Consiglio di Amministrazione sia di tre componenti: uno dai Fondatori;

- ove il Consiglio di Amministrazione sia di cinque componenti: due dai Fondatori, uno dai componenti del Consiglio di Amministrazione uscenti e non revocati;

- ove il Consiglio di Amministrazione sia di sette componenti: tre dai Fondatori, due dai componenti del Consiglio di Amministrazione uscenti e non revocati.

In mancanza dell'Assemblea dei Partecipanti i suoi poteri sono attribuiti ai Fondatori o loro designati o successori.

Il primo Revisore dei Conti della Fondazione è nominato dai Fondatori, all'atto della costituzione della fondazione.

Firmato Tonello Osvaldo

Firmato Chemello Elisa

Firmato Bernardi Massimo

Firmato Pauletto Emanuel teste

Firmato Fabris Mirco teste

Firmato Gaia Boschetti Notaio L.S.

